



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX
Liceo Statale "Ettore Majorana" ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Circ. n. 111
Del 24/02/2023

Al personale docente
e ATA - ruolo
Loro Sedi

OGGETTO: Graduatorie interne personale docente e ATA ai fini dell'individuazione del personale perdente posto a.s. 2023/24.

Nelle more della imminente pubblicazione dell'O.M. relativa alla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2023/2024, al fine di procedere celermente all'individuazione del personale dichiarato soprannumerario, si precisa quanto segue:

E' tenuto alla presentazione della Tabella di valutazione dei titoli e servizi:

1. Il personale docente e ATA già titolare presso il nostro Istituto, che abbia apportato cambiamenti alla propria situazione familiare/personale o valutazione dei titoli;

2. Il personale docente e ATA trasferito dal 01/09/2022 presso questo Istituto.

Al personale che non sarà oggetto di variazioni, il punteggio relativo al servizio sarà attribuito d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate negli anni scolastici precedenti, aggiungendo il solo servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 e l'eventuale punteggio per la continuità maturata.

Il personale docente e ATA che intenda beneficiare delle precedenzae previste dalla L 104/92, deve produrre specifica certificazione medica dell'interessato o assistito (se non già in possesso dell'amministrazione) e compilare relativa dichiarazione personale;

Si chiede di compilare e restituire le schede per l'individuazione dei soprannumerari docenti o ATA e/o tutta la documentazione utile all'aggiornamento del punteggio, via mail al seguente indirizzo:

rmeps37000a@istruzione.it nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ore 14,00 del 03 marzo del 2023.

Allegati:

- scheda individuazione soprannumerari docenti e relative note;
- scheda individuazione soprannumerari ATA comprensiva delle note;
- dichiarazione personale esclusione graduatoria perdenti posto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Federica Consolini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

PAG. 1 di 1

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico e Linguistico
Ettore Majorana
Roma

DICHIARAZIONE PERSONALE PER CHI HA DIRITTO ALL'ESCLUSIONE
DALLA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO

Il / La sottoscritt _____ nat_ a
_____ il _____ in servizio con contratto a t.i, per il corrente a.s.
presso codesto Istituto, in qualità di _____, residente in

_____ in riferimento a quanto previsto dal C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2023/24 (esclusione dalla graduatoria di istituto per i perdenti posto)

dichiara sotto la propria responsabilità

(a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, come integrato dall'art.15 della legge 16 gennaio 2003 e modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),

di aver diritto a non essere inserit_ nella graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio in quanto beneficiario delle precedenza previste per il seguente motivo:

- DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Questa precedenza comprende il personale che si trova in una delle seguenti condizioni:

- Personale scolastico non vedente (art.3 della legge 28 marzo 1991, n. 120);
- Personale emodializzato (art. 62 della legge 270/82);
- PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
- ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE. A tal fine si dichiara che la persona assistita risiede a _____ in via _____
- PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

Si allega:

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX
Liceo Statale "Ettore Majorana" ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L'A. S. 2023/2024 (II GRADO)

Al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Linguistico Ettore Majorana - Roma

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, docente a tempo indeterminato (Classe di concorso _____) immesso in ruolo ai sensi _____ con decorrenza giuridica dal _____ ed economica dal _____ ai fini della compilazione della graduatoria d'istituto prevista dal CCNI vigente, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, **dichiara quanto segue:**

I. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (al 31/8/2022)	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) ANZIANITÀ DI RUOLO SUCCESSIVA ALLA DECORRENZA GIURIDICA DELLA NOMINA (punti 6 x ogni anno) di avere un'anzianità di servizio nel ruolo di attuale appartenenza escluso l'anno in corso complessiva di anni _____ di cui: annidi servizio successivamente alla decorrenza economica nel ruolo di appartenenza		
anni di servizio derivanti da retroattività giuridica della nomina <i>coperti da effettivo servizio</i> prestato nell'attuale ruolo di appartenenza (servizio di almeno 180 gg.)		
<u>DI CUI SU POSTO DI SOSTEGNO (SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO)</u> annidi servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione successivamente alla decorrenza economica nel ruolo di appartenenza		
annidi servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione derivanti da retroattività giuridica della nomina <i>coperti da effettivo servizio</i> prestato nell'attuale ruolo di appartenenza (servizio di almeno 180 gg.)		
A1) PICCOLE ISOLE (punti 6 x ogni anno) anni..... di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al precedente punto.....		

B) ANZIANITÀ DI RUOLO DERIVANTE DA DECORRENZA GIURIDICA O RUOLO SEC. PRIMO GRADO (punti 3x CIASCUN ANNO)		
○ n. anni di servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, se il servizio è stato inferiore ai 180 gg. o se non è stato prestato nel ruolo di appartenenza		
○ n. anni coperti da servizio prestato nel RUOLO DELLA SCUOLA I GRADO e/o per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66		
○ n.....anni servizio nel ruolo degli assistenti universitari e/o nel ruolo del personale educativo, e/o nel ruolo del personale direttivo dei Convitti Nazionali		
○ n.... anni di servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati per i docenti appartenenti ai ruoli dei docenti laureati (e viceversa) ○ n.... anni in qualità di assistente nei licei artistici		

ANZIANITÀ' PRE-RUOLO E/O RUOLO INFANZIA/PRIMARIA (Sommare tutti gli anni e attribuire 3 punti per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo)		
○ anni..... di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (almeno 180 gg o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna fino al termine attività educative)		
○ anni.....di servizio prestato nel RUOLO INFANZIA E/O PRIMARIA		
○ anni di servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole		
<u>DI CUI SU POSTO DI SOSTEGNO (SOLO PER I TITOLARI SU POSTO DI SOSTEGNO)</u>		
○ anni..... di servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera		
○ anni.....di servizio prestato su posto di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione nel RUOLO INFANZIA E/O PRIMARIA		
C) CONTINUITÀ' NELLA SCUOLA (nota 5 bis) (i punti si assegnano per <i>“ogni anno di servizio”</i> prestato (escluso quello in corso) prescindendo dal triennio. Si escludono gli anni prestati su sede provvisoria e/o prima della decorrenza economica del ruolo di avere n..... anni di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità • entro il quinquennio(punti 2 x ogni anno) ...anni ____ • oltre il quinquennio(punti 3 x ogni anno) ...anni ____		
PER IL SERVIZIO PRESTATO NELLE PICCOLE ISOLE IL PUNTEGGIO SI RADDOPPIA		
Co) CONTINUITÀ' NEL COMUNE (nota 5 bis) (punteggio non cumulabile nello stesso anno con la continuità nell'attuale scuola) di avere n..... anni di servizio di ruolo prestato nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità punti 1 x ogni anno		
D) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (nota 5 ter) (punti 10) di aver diritto al punteggio aggiuntivo <u>una tantum</u> per non aver presentato, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'as. 2007/08, domanda di trasferimento o passaggio provinciale, o, pur avendola presentata domanda, l'ha revocata nei termini previsti		
TOTALE PUNTEGGIO ANZIANITÀ DI SERVIZIO		

ESIGENZE DI FAMIGLIA (Note 7-8-9)	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) di aver diritto al NON ALLONTANAMENTO nel Comune di..... al coniuge (o parte dell'unione civile) ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, al non allontanamento dai genitori o dai figli Nota bene: il punteggio si attribuisce solo nel caso in cui il coniuge/figlio/genitore abbia la residenza nel comune di titolarità del docente punti 6		
B) di aver n. figlio/i di età inferiore a sei anni entro il 31.12.2023 Il punteggio si attribuisce al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento punti 4 per ogni figlio		
C) di aver n. figlio/i di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età entro il 31.12.2023 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro. Il punteggio si attribuisce al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento. punti 3 per ogni figlio		
D) cura e l'assistenza del figlio con minorazione: ☐ fisica ☐ psichica ☐ sensoriale ovvero per prestare la cura e l'assistenza; ☐ del figlio tossicodipendente, o ☐ del coniuge o ☐ del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel Comune di..... punti 6		
TOTALE PUNTEGGIO ESIGENZE DI FAMIGLIA		

III – TITOLI GENERALI	Totale punti	Riservato all'Ufficio
A) di aver superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (nota 10) punti 12		
B) di aver conseguito n. diplomi di specializzazione conseguiti nei corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero ai sensi del D.P.R.n. 162/82, ovvero della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8), o del decreto n. 509/99: presso (indicare l'Ateneo)..... nelle seguenti discipline (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) punti 5 per ogni diploma		
C) di avere n. diploma/i universitario/i (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF o diploma accademico di primo livello di accademia di belle arti o di conservatorio di musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza punti 3 per ognuno		
D) n. corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 anno, previsti dagli statuti ovvero ai sensi del D.P.R.n. 162/82, ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8), ai sensi del decreto 509/99, nonché n. master di ☐ primo livello ☐ di secondo livello presso presso il seguente Ateneo: nelle seguenti discipline:..... Nota bene: i corsi/master a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. - per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) punti 1		

E) di essere in possesso di: ☐ n.....diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale; ☐ del diploma di laurea in scienze motorie; ☐ del diploma di laurea magistrale (specialistica); ☐ del diploma accademico di secondo livello di accademia di belle arti o di conservatorio di musica ☐ del diploma di accademia di belle arti Vecchio Ordinamento; ☐ del diploma di conservatorio di musica Vecchio Ordinamento, oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza ... punti 5 per ogni titolo		
F) di avere conseguito il titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) punti 5		
H) di aver partecipato a n. nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dall'a.s. 1998/99 fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame punti 1 per ogni esame		
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) ha frequentato il corso metodologico punti 1		
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale punti 0,5		
I titoli relativi a B) C), D), E), F), H), I), L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti		
TOTALE PUNTEGGIO (Anzianità di servizio + II Esigenze di famiglia + III Titoli generali)		

Si allega:

Allegato D

Dichiarazione personale

Dichiarazione punteggio aggiuntivo

Allegato F

Documentazione per esclusione graduatoria d'istituto (beneficiari Art. 13, comma 1, punti I), III), IV) e VII) del CCNI della Mobilità):

data _____

Firma _____



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale "Ettore Majorana" ad indirizzo scientifico e linguistico

cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. SOPRANNUMERARIO A.S. 2023/2024

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Linguistico Ettore Majorana di Roma

...l... sottoscritt.....nat... a
(prov.....) il residente in
profilo professionale, titolare presso codesto Istituto
Scolastico dall'a.s....., assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
dal e con effettiva assunzione in servizio dal, ai fini della
compilazione della graduatoria d'istituto, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445,
così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003,

- D I C H I A R A -

I - ANZIANITA' DI SERVIZIO (F)

TIPO DI SERVIZIO	MESI/ANNI SERV.	PUNTEGGIO	RISERVATO UFFICIO
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) punti 2 x... (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)			
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di ruolo effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) punti 2 x...			
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo nella scuola statale di ogni ordine e grado o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile punti 1 x...			
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) punti 1 x...			
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) (g)(h)..... punti 1 x			
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio.....punti 8			

oltre i quinquennio.....punti 12 per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia			
E) per ogni anno intero di servizio di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4 bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio).....punti 4 x...			
F) a coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale, o pur avendo presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)punti 40			
TOTALE PUNTEGGIO (sez. I – anzianità di servizio)			

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99 . Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo. Per il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta transitato nei ruoli ATA il punteggio è riconosciuto solo qualora prima del transito fosse stato svolto servizio scolastico statale, di ruolo o non di ruolo, nei ruoli ATA.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99. Per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B). Il punteggio è riconosciuto anche al personale transitato nei ruoli ATA dalla Croce rossa italiana e dagli Enti di area Vasta per il servizio svolto nei suddetti comparti di provenienza.

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali in quanto transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99 . Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale. Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008. Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nell'ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 40, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art.40, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

(g) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

(h) Esclusivamente ai fini della mobilità, il punteggio è riconosciuto anche al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5)

II – ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis) (5 ter):

TIPO DI ESIGENZA	SI/NO N°	PUNTEGGIO	RISERVATO UFFICIO
A) per ricongiungimento al coniuge o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli(5)punti 24			
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) punti 16			
B) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro..... punti 12			
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)..... punti 24			
TOTALE PUNTEGGIO (sez.II . esigenza di famiglia)			

III – TITOLI GENERALI

TIPO DI TITOLO	SI/NO	PUNTEGGIO	RISERVATO UFFICIO
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9).....punti 12			
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)punti 12			
TOTALE PUNTEGGIO (sez. III - TITOLI GENERALI)			
TOTALE GENERALE PUNTEGGIO (sez. 1/2/3)			

Si allega:

Allegato E Dichiarazione personale Dichiarazione punteggio aggiuntivo Allegato F
Documentazione per precedenza Art. 40 del CCNI della Mobilità:

Data_____

Firma_____

NOTE

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
- il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
- il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
- al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978, n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell'allegato E -lett. B (punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d'ufficio).

E' valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d'ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

Per la mobilità a domanda il numero di anni e mesi di servizio pre ruolo si valuta per intero, mentre per la mobilità d'ufficio i primi 4 anni sono valutati per intero e il periodo eccedente nella misura di i due terzi.

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;

il servizio di ruolo prestato in area diversa

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
- il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore.

Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.

Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.

Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di

utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell'ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Ai fini della continuità del servizio non si valuta l'anno in corso.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati
- lettera B) e lettera C) valgono sempre;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell'istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione

scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(5 ter) Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.